



*Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale*
Direzione generale per l'Attività Ispettiva
Divisione II



Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Partenza - Roma, 27/11/2007
Prot. 25 / II / 0015728

*Alle Direzioni regionali e
provinciali del lavoro*

*e, p.c. Al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Gabinetto*

*Alla Direzione generale
della Tutela delle Condizioni di Lavoro*

All'ANITA

*Al Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
Direzione Centrale
per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo*

*Alla Segreteria del Sottosegretario di Stato
On. le Marcella Lucidi*

LORO SEDI

*OGGETTO: Attestato di conducente da rilasciare ai cittadini extracomunitari, ex Regolamento CEE
484/2002.*

Nel far seguito alle richieste di chiarimenti relative alla problematica del diniego di rilascio dell'attestato di conducente ai cittadini extracomunitari nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, si comunica quanto segue.

Com'è noto, la competenza in materia di rilascio del documento in oggetto è attribuita al Dirigente della Direzione provinciale del lavoro, individuata in relazione alla sede legale dell'impresa ovvero alla sede operativa presso la quale il conducente, cui l'attestato di riferisce, è stabilmente assegnato o messo a disposizione.

Le Direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti provvedono al rilascio dell'attestato a seguito dell'avvenuta presentazione, da parte del richiedente, della necessaria documentazione e, qualora si tratti di conducenti extracomunitari, previa esibizione del permesso di soggiorno in originale e, di conseguenza, soltanto a conclusione del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno.

Al riguardo, il Ministero dell'Interno, con nota prot. n. 27-25/A-157 del 15/09/2006 ha fatto conoscere che non sussistono impedimenti al rilascio di patenti di guida e di carte di circolazione in favore di cittadini extracomunitari il cui permesso di soggiorno sia in corso di rinnovo, nel rispetto dei criteri fissati dalla Direttiva prot. n. 11050/M (8) del 5/08/2006 (Direttiva sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno).

In particolare, alla luce delle Direttiva sopracitata "lo straniero in possesso del permesso di soggiorno, ancorché scaduto e della ricevuta di presentazione dell'istanza di rinnovo, ha la facoltà di lasciare il territorio dello Stato e di farvi regolare rientro...".

Considerato, pertanto, che la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno (il cosiddetto "cedolino") risulta valida per il rilascio dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione, la medesima ricevuta potrà essere reputata idonea anche ai fini del conseguimento dell'attestato di conducente, fatta salva la possibilità di verificare successivamente l'effettivo rinnovo del permesso di soggiorno agli autisti extracomunitari che lavorano alle dipendenze di imprese di trasporto italiane.

Si confida nella puntuale osservanza delle indicazioni sopra specificate.

IL DIRIGENTE
(Dott. Vincenzo MAZZEO)

